



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ancora incertezze sul conferimento a realizzo controllato di partecipazioni qualificate

di Ennio Vial

OneDay Master

Holding e fiscalità internazionale

Scopri di più

La **riforma fiscale** operata in tema di **conferimento di partecipazioni** dall'[articolo 17, comma 1, lett. c\), n. 2\), D.Lgs. 192/2024](#), ha comportato la sostituzione dei commi 2 e 2-bis, con gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Come ormai noto, la disposizione si applica ai **conferimenti effettuati dal 31.12.2024**, data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs.192/2024, ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 17, comma 2, del citato D.Lgs. 192/2024](#).

La norma su cui gli operatori poggiavano le maggiori loro aspettative è costituita dal comma 2 bis, ossia da quella relativa al **conferimento di partecipazione qualificate**. Diversi, infatti, erano gli ostacoli che incontrava chi si cimentava con questa operazione.

Innanzitutto (non in ordine di importanza), si segnala il fatto che il **conferimento a realizzo controllato**, così come previsto dalla vecchia disciplina, **non ammetteva il conferimento** effettuato senza incremento del capitale della conferitaria, in quanto, ai sensi del comma 2 (ma la previsione trovava applicazione anche in relazione al comma 2 bis) era necessario **ricevere in cambio azioni o quote**; cosa che non poteva accadere se non veniva aumentato di almeno 1 euro il capitale sociale.

In sostanza, era, quindi, **precluso il conferimento destinato esclusivamente a riserva**. La riforma mostra delle timide aperture ma la questione è tutt'altro che certa. [Si veda EC news del 9.9.2024](#).

Un secondo aspetto su cui si nutrivano delle attese era l'addolcimento della previsione normativa per cui il **conferente doveva essere da solo**. In altre parole, non solo non era ammesso che vi fossero **più conferenti per determinare la partecipazione qualificata** (ad esempio Tizio e Caio, con una quota del 15 % ciascuno), ma era altresì escluso che, anche a fronte di un conferimento individuale di una **partecipazione qualificata** la conferitaria potesse **vedere altri soci**.



Come abbiamo visto in [Ec news dello scorso 15.1.2025](#), la novella ha addolcito la disciplina ammettendo l'ingresso dei familiari, non senza qualche importante limitazione.

Un ulteriore tema sul quale si nutrivano delle aspettative era quello della **demoltiplicazione in caso di conferimento di partecipazioni in holding**. La normativa previgente era estremamente problematica, atteso che la presenza di una **quota modesta determinava l'impossibilità di implementare il conferimento**.

L'agenzia aveva altresì avuto modo di chiarire che la **verifica doveva essere operata** anche in relazione alle società indirettamente partecipate dalla **holding conferita**

Il **tema della demoltiplicazione** è ora affrontato specificamente dal comma 2 ter, che sicuramente presenta degli **aspetti di pregio**, in quanto amplia le **opportunità di conferimento per il contribuente**. Tuttavia, appare scritto in modo un po' criptico e lascia aperti **alcuni profili di criticità**. Un grosso problema è rappresentato dal fatto che l'esimente basata sul valore contabile delle partecipazioni "buone" rispetto a quelle "cattive" potrebbe essere riferita a **tutte le partecipazioni della holding conferita**, ma anche solamente a quelle **detenute indirettamente**. In altre parole, bisogna capire se l'espressione "il cui valore" contenuto nel comma 2 bis fa riferimento a **tutte le partecipazioni detenute dalla holding**, sia direttamente indirettamente, o solo a quelle **detenute indirettamente**.

La relazione illustrativa della bozza **non conteneva alcuna indicazione utile**.

La versione definitiva, diramata lo scorso 17.12.2024, propone un esempio che, pur prendendo posizione su alcuni aspetti, lascia aperti **diversi profili di incertezza**.

Il **passaggio è scritto in modo stringato con ragionevolmente dei refusi**, in quanto una parte della descrizione sembra relativa ad un altro aspetto. Questa questione, tuttavia, appare di **notevole importanza**, per cui sarà oggetto di **successivi approfondimenti** su successivi interventi.

Infine, ricordiamo anche che il legislatore ha scelto la via di **qualificare la holding**, non in base al valore economico, bensì in base al **criterio dell'articolo 162 bis, Tuir**. La relazione illustrativa precisa che **si ha riguardo all'ultimo bilancio**, anche se non approvato. Rimane da capire come il contribuente possa acquisire l'informazione necessaria **se è un socio di minoranza** di una tipologia societaria che non gli riconosce particolari diritti di informativa.